



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia**

**(Sezione Quarta)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 1073 del 2025, proposto dal Comune di Caltanissetta, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Rita Sollima, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

l'Assessorato Regionale Beni Culturali - Soprintendenza di Caltanissetta, in persona dell'Assessore *pro tempore*, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo con domicilio digitale ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it e domicilio fisico in Palermo, via Mariano Stabile, n. 182;

***nei confronti***

della Rai Way S.P.A, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni De Vergottini e Marco Petitto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

di Ornella Stefania Alessandra Fiandaca, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Lupo e Sandra Lupo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

- del Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana n. 2574 del 28 maggio 2025 - pervenuto al protocollo Comune di Caltanissetta il 29 maggio 2025 – di revoca del vincolo di tutela imposto con il D.D.G. n. 1326 del 13 aprile 2022 sull'impianto di radiotrasmissione RAI denominato “Stazione radio o Antenna omnidirezionale RAI a onde medie di Caltanissetta” costituito dal traliccio, dalla cabina di sintonia e dai relativi blocchi di ancoraggio degli stralli, censiti al Catasto del Comune di Caltanissetta al F.M. n. 92 con particelle n. 127, 134,142, 143, 146, 228, 311 e gli apparati di radiotrasmissione Trasmettitore Marelli (uno); Trasmittitori Marelli (due) e da un quadro di alimentazione della combinatrice Rohde & Schalwar”, ubicati al piano terra e al primo piano dell'edificio RAI individuato al Catasto del Comune di Caltanissetta al F.M. n.92 con part. n. 145;
- della nota n. 3071 del 15 maggio 2025, avente per oggetto: Antenna Rai Way nella collina di Sant'Anna a Caltanissetta. Avvio del procedimento di revoca del vincolo di tutela di cui al D.D.G. n. 1326 del 13 aprile 2022;
- di ogni altro atto e provvedimento presupposto e/o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Assessorato Regionale Beni Culturali - Soprintendenza di Caltanissetta, della Rai Way spa e di Fiandaca Ornella;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto il decreto n. 359 del 2025 di questa Sezione;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2025 la dott.ssa Annalisa Stefanelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che il potere valutativo riconosciuto alla competente amministrazione dal Codice dei beni culturali in sede di decisione circa l'apposizione di un vincolo di tutela, nonché il relativo potere di revoca del vincolo medesimo, è espressione di

ampia discrezionalità tecnico-specialistica, tendenzialmente insindacabile dinanzi al GA, se non per eccesso di potere per intrinseca illogicità o travisamento dei fatti;

Rilevato che, al sommario esame tipico della fase cautelare, il ricorso non è assistito da adeguato *fumus boni iuris* tenuto conto che i provvedimenti impugnati appaiono ragionevolmente istruiti e adeguatamente motivati;

Ritenuto, in particolare, che:

1) la decisione di revocare il vincolo di tutela costituisce il precipitato di plurime interlocuzioni tra tutte le parti – pubbliche e private - coinvolte e di documentate relazioni tecniche di docenti universitari qualificati in cui si attesta chiaramente l'esistenza di rilevanti problematiche strutturali, aggravatesi nel corso del tempo, che potrebbero incidere negativamente sulla tutela della pubblica incolumità;

2) l'istruttoria compiuta dalla Soprintendenza ha fatto emergere sia l'impossibilità tecnica di eventuali interventi di manutenzione straordinaria finalizzati a garantire la compromessa staticità dell'impianto e ad evitare il suo crescente degrado, sia l'elevato indice di rischio per la sicurezza delle maestranze che l'esecuzione di tali interventi comporterebbe;

3) diverse amministrazioni (Prefettura, Soprintendenza ai BB.CC.AA.) pur non ignorando la rilevanza storica, antropologica e tecnico-scientifica dell'antenna, hanno evidenziato come le sue insanabili criticità strutturali possono incidere negativamente sulla incolumità dei residenti della zona e di coloro che vi transitano;

Ritenuto che non sussiste nemmeno la dedotta violazione della precedente sentenza di questa Sezione n. 1824 del 2024, in quanto in quella sede il Collegio si era limitato a demandare all'amministrazione titolare ogni decisione circa l'*an*, il *quando* e il *quomodo* dell'effettuazione delle opere di manutenzione, lasciando di conseguenza impregiudicata ogni valutazione di ordine tecnico/discrezionale;

Ritenuto, altresì, che difetta il *periculum in mora*, poiché nel bilanciamento dei contrapposti interessi, rispetto a quello tutelato dal Comune di Caltanissetta appare prevalente quello alla tutela della pubblica incolumità dei residenti della zona o di chiunque transiti nelle aree di pertinenza dell'antenna o in quelle limitrofe;

Ritenuto, pertanto, di respingere l'istanza cautelare;

Ritenuto che, per la natura degli interessi implicati, sussistano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite della presente fase processuale;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta) respinge l'istanza cautelare.

Spese della presente fase compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Bruno, Presidente

Luca Girardi, Primo Referendario

Annalisa Stefanelli, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Annalisa Stefanelli**

**IL PRESIDENTE**  
**Francesco Bruno**

**IL SEGRETARIO**